

LA GIUNTA REGIONALE

- Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, e successive integrazioni e modificazioni;
- Richiamato il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.M. 13 marzo 2003, riportante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- Evidenziato che in esecuzione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22/1997, e s.i.m., la gestione dei rifiuti urbani deve essere riorganizzata all'interno di ambiti territoriali ottimali, assicurando una gestione unitaria di tali servizi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, superando le frammentazioni di gestione;
- Evidenziato che ai sensi di quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti suindicato, il territorio regionale costituisce ambito territoriale unico per quanto concerne la gestione dello smaltimento e del recupero finale dei rifiuti urbani, mentre il territorio delle Comunità Montane costituisce bacino territoriale ottimale per quanto concerne la gestione dei servizi di raccolta e trasporto di tali rifiuti, fatto salvo il Comune di Aosta, che non appartiene a nessuna Comunità Montana e costituisce bacino territoriale autonomo;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1164, del 18 aprile 2005, con la quale, ai sensi dell'articolo 84, della legge 7 dicembre 1998, n. 54, è stato individuato, fra gli altri, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, fra quelli di competenza comunale da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le Comunità Montane;
- Preso atto che attualmente, fatto salvo il Comune di Aosta, i servizi di gestione dei rifiuti urbani sono svolti in forma associata dalle seguenti Comunità Montane: Monte Emilius, Grand Combin, Evançon, Mont Rose, Walzer – Alta Valle del Lys, mentre non risulta ancora attivata la riorganizzazione a livello comprensoriale nelle Comunità Montane Valdigne – Mont Blanc, Grand Paradis e Monte Cervino;
- Considerato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti contiene tutte le indicazioni tecnico-operative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi a livello comprensoriale da parte delle Comunità Montane;
- Considerato che fra gli adempimenti amministrativi previsti a completamento della riorganizzazione a livello comprensoriale dei servizi di cui trattasi vi è l'emanazione di un Regolamento che disciplini le modalità di esecuzione dei servizi stessi, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, e s.i.m.;
- Ritenuto di dover fornire alle Comunità Montane indicazioni per la predisposizione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di bacino territoriale ottimale;
- Preso atto che il Comune di Aosta, che costituisce bacino territoriale a sé stante per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del Piano regionale sopra indicato, ha già

provveduto alla predisposizione del Regolamento previsto dal citato articolo 21, del d. lgs. N. 22/1997, e s.i.m., il cui iter di approvazione è in corso;

- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 del 30 dicembre 2004 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/195, sulla presente proposta di deliberazione;
- Su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Alberto Cerise;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1°) Di approvare, in esecuzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, il documento riportante "SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI BACINO TERRITORIALE OTTIMALE", che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione, e che costituisce indicazione per le Comunità Montane ai fini della predisposizione del Regolamento previsto dall'articolo 21, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni;
- 2°) Di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della struttura regionale competente, alle Comunità Montane della Regione;
- 3°) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

IM

Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 30 maggio 2005

**REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO AMBIENTE E OPERE
PUBBLICHE
Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE**

(ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni)

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di bacino territoriale ottimale

Il Regolamento deve disciplinare la gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni appartenenti ai diversi comprensori definiti come bacini territoriali dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XII, del 15 aprile 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e corrispondenti con il territorio della Comunità Montana, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni.

Il regolamento deve stabilire in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente;
- e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti speciali limitatamente alle specifiche competenze dell'Autorità di bacino e dei Comuni appartenenti al bacino territoriale.

2. Obiettivi

La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia e nel rispetto della pianificazione regionale, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte:

- a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;

- b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
- c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

3. Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) deve essere salvaguardata la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza e di compatibilità ambientale, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia.

L'Autorità di bacino deve provvedere ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia sulla base di iniziative tendenti a coinvolgere il più possibile gli utenti, siano essi cittadini piuttosto che enti e imprese.

L'Autorità di bacino, di intesa con i Comuni, deve, inoltre, promuovere nei modi più opportuni campagne informative volte a diffondere la conoscenza dei servizi a disposizione.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

4. Definizione delle categorie di rifiuti

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 , n. 22 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi”. Viene superato dunque il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone, quindi, l’impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all’interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un RIFIUTO, con l’obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

L’allegato A del Decreto Legislativo n. 22/97, così come modificato ed integrato dalla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, riporta la classificazione completa dei rifiuti, che vengono suddivisi a seconda della provenienza e a seconda della qualità.

Suddividendo i rifiuti in base alla **provenienza** si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

a) rifiuti urbani, derivanti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi, se espressamente dichiarati ASSIMILATI dal punto di vista quantitativo dall’Autorità di bacino e conferiti direttamente al servizio pubblico di igiene urbana. Tali rifiuti dal punto di vista qualitativo sono quelli classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti; l’assimilazione dal punto di vista quantitativo deve essere effettuata dall’Autorità di bacino, con proprio regolamento, sulla base dei criteri fissati dalla Regione;

b) rifiuti speciali, derivanti da attività produttive e di servizi NON DICHIARATI ASSIMILATI, i rifiuti provenienti da attività sanitarie, i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.

Suddividendo i rifiuti in base alla **qualità** si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

a) rifiuti non pericolosi

b) rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi sono quelli espressamente individuati con asterisco nell’elenco riportato all’allegato A del Decreto Legislativo n. 22/97, così come modificato ed

integrato dalla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Possono essere classificati rifiuti pericolosi anche i rifiuti urbani, con esclusione dei rifiuti domestici, così come indicato al comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto n. 22/1997.

5. Rifiuti urbani

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Il regolamento deve riportare la classificazione dei rifiuti, richiamando a tale proposito quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 22/97. In particolare, ai sensi di tali disposizioni, sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri proposti nel presente documento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

a) *Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione*

Sono da considerare tali i rifiuti prodotti all'interno delle civili abitazioni e conferiti dai produttori al servizio pubblico mediante le forme stabilite nel Piano comprensoriale di riorganizzazione dei Servizi predisposto dall'Autorità di bacino (cassonetti stradali, isole ecologiche, raccolte domiciliari, centri comunali di conferimento), in esecuzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

b) *Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.*

Tali rifiuti sono compresi nelle tipologie classificate come non pericolose nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, per le quali è stabilita l'assimilabilità, anche secondo i criteri proposti nel presente documento, per quantità ai rifiuti di cui al punto a).

c) *Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade*

Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Si ricorda che i rifiuti da spazzamento non possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali inerti, ma devono essere conferiti a cura dell'impresa appaltatrice separatamente presso il Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati di Brissogne.

d) *Rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua*

Il decreto "Ronchi" introduce un nuovo adempimento a carico dei gestori dei rifiuti urbani. Infatti i rifiuti di cui al presente punto sono quelli abbandonati sul territorio, non solamente urbani e/o assimilabili, ma di qualunque natura o provenienza, ivi compresi eventuali rifiuti pericolosi o rifiuti generalmente classificati come "speciali.

Si tratta, infatti, di tipologie di rifiuti generalmente classificati come speciali, anche pericolose, derivanti da abbandoni incontrollati, per le quali, comunque l'Autorità di bacino, ai sensi dell'articolo 14 del decreto stesso, è obbligata alla raccolta ed allo smaltimento, previa emissione di ordinanza che ne disponga lo smaltimento e con possibilità di rivalsa sui costi sostenuti a carico del produttore, qualora individuato, o del proprietario del terreno, se risultanti abbandonati su area privata.

e) *Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali*

Anche tali rifiuti comportano per l'Autorità di bacino, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata.

f) *Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi di quelli individuati ai precedenti punti.*

I rifiuti cimiteriali rappresentano una novità per le amministrazioni locali. Secondo la classificazione precedente di cui al D.P.R. n. 915/82, infatti, gli stessi erano individuati come speciali e soggetti, fra l'altro, allo smaltimento attraverso incenerimento.

A seguito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 22/1997 e dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari), sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia.

Possono, pertanto essere indicativamente così classificati, in applicazione di quanto stabilito dal DPR n. 254/2003 suindicato:

- f1) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
- f2) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata;
- f3) rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- f4) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del DPR 254/2003, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;
- f5) le parti umane riconoscibili dovranno essere o interrate nuovamente, immesse nell'ossario Comune da parte del gestore del cimitero o avviate alla cremazione su richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285.

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI COMPETENZA COMPrensORIALE

Il regolamento, nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti urbani di competenza dell'Autorità di Bacino e in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, oltreché in attuazione della pianificazione regionale, deve prevedere l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie:

1. Rifiuti urbani indifferenziati

2. Rifiuti urbani differenziati da avviare al recupero nelle seguenti tipologie

- a) *frazione cartacea*:
giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta;
fotocopie e fogli vari;
piccoli cartonaggi, quali scatole della pasta, imballaggi di confezioni di prodotti conservati; confezioni in Tetrapack.
- b) *cartoni*:
cartoni;
imballaggi di cartone;
scatole.
- c) *plastiche* :
bottiglie;

flaconi per alimenti;
flaconi per l'igiene della casa e della persona;
confezioni per alimenti rigide e flessibili;
coperchi;
cassette per prodotti alimentari;
barattoli per il confezionamento di vari prodotti;
film e pellicole da imballaggio;
contenitori rigidi formati a sagoma;
scatole e buste per capi di abbigliamento;
polistirolo;
reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste;

d) *Vetro:*

bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro;
flaconi di vetro (senza coperchio).

e) *Alluminio:*

lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere;
altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione e il confezionamento di alimenti;

f) *rifiuti verdi:*

erba, foglie, fiori, frutti caduti;
resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino;
ramaglie, tappi di sughero.

f) *indumenti usati:*

vestiario;
scarpe;
accessori d'abbigliamento (cinture, borse, cravatte, ecc.).

3. Rifiuti ingombranti suddivisi nelle seguenti categorie:

a) *rifiuti a base lignea:*

mobili;
intelaiature di porte o finestre;
pezzi di legno verniciato o trattato;
cassette per alimenti;
pallets;
tronchi d'albero e grossi rami.

b) *frigoriferi:*

frigoriferi e relativi compressori;
congelatori;
condizionatori.

c) *materiali ferrosi:*

reti metalliche;
ferivecchi, tubi e telai;

pentole e latte per alimenti;
scaffalature e armadi;
stufe e boiler;
lavatrici e lavapiatti.

d) *pneumatici per auto, moto, ecc. (di provenienza domestica o abbandonati).*

e) *altri tipi di rifiuti ingombranti:*
materassi;
imbottiture di mobili;
paraurti di auto;
finestre e porte in PVC, ecc.

f) *R.A.E.E.:*

Gli apparecchi elettrici ed elettronici costituiscono una nuova tipologia di rifiuto che, ai sensi della direttiva 2002/96/Ce, del 27 gennaio 2003, in corso di recepimento da parte dello Stato Italiano, per le quali devono essere avviate apposite raccolte differenziate. Nell'allegato C al presente documento viene riportato l'elenco completo di tali tipologie, suddivise in 10 categorie.

Il regolamento comprensoriale, in relazione alla previsione dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie dovrà prevedere l'organizzazione a livello di bacino territoriale di almeno un punto di conferimento di quelle particolari tipologie indicate nell'elenco riportato in allegato attualmente non comprese nei servizi di gestione delle raccolte differenziate attive a livello comunale o già a livello comprensoriale.

4. Rifiuti urbani pericolosi (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:

a) *batterie:*

batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter
(da conferitori privati o abbandonati);
batterie dei telefoni cellulari . (di provenienza domestica o
abbandonati).

b) *pile:*

pile a stilo;
pile a bottone.

c) *neon*, ovvero tubi fluorescenti di qualunque formato;

d) *medicinali scaduti;*

e) altre tipologie, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i pesticidi, i veicoli fuori uso abbandonati su aree pubbliche, vernici, inchiostri, prodotti fotochimica, ecc.).

5. Rifiuti organici da utenze selezionate

rappresentati da rifiuti organici selezionati derivanti dai mercati e da negozi di ortofrutta, da residui di mense scolastiche, aziendali, da attività alberghiere e di ristorazione. Il servizio deve essere subordinato all'attivazione, da parte della Regione, del relativo impianto di compostaggio.

CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO

A supporto delle attività di raccolta in modo selezionato dei rifiuti attraverso il sistema dei contenitori stradali e della raccolta domiciliare, particolare importanza assume la presenza sul territorio comprensoriale di Centri comunali di conferimento.

Finalità di dette strutture è quella di favorire, oltreché il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto già raccolte in forma differenziata attraverso i due sistemi sopra specificati, anche il conferimento diretto da parte degli utenti, sia domestici che non domestici, di altre tipologie di rifiuto soggette a valorizzazione o a smaltimenti particolari per i quali non risulta possibile o conveniente un servizio apposito differente.

Presso i centri comunali, che sono attrezzati in conformità a quanto espressamente indicato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, possono essere conferiti anche i rifiuti ingombranti differenziati nelle tipologie sopra specificate e tutti gli altri rifiuti particolari sopra specificati per i quali non risulta tecnicamente ed economicamente consigliato effettuare raccolte di tipo stradale o di altro tipo, quali ad esempio i R.A.E.E. o i rifiuti urbani pericolosi.

L'accesso presso i centri comunali di conferimento dovrà essere regolamentato e potrà essere consentito esclusivamente agli utenti del comprensorio (residenti, per gli utenti domestici, titolari di impresa avente sede operativa nel comprensorio, per gli utenti non domestici).

I Centri comunali di conferimento non sono assoggettati alle disposizioni autorizzative di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, in quanto, sono assimilabili ad un punto di conferimento di rifiuti urbani in cui non avvengono operazioni classificate di smaltimento o di recupero ai sensi degli allegati B e C del decreto medesimo.

Presso tali centri potrà essere ammesso anche il conferimento di rifiuti speciali, a condizione che il centro sia sottoposto ad autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 27 e 28 del d. lgs. N. 22/1997.

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, dovrà essere posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

A tal fine deve essere assicurata la raccolta differenziata di tali rifiuti organizzando il relativo conferimento tenuto conto della quantità presunta da smaltire e della potenziale pericolosità degli stessi. In relazione a ciò, generalmente possono costituire punto di riferimento privilegiato i centri comunali di conferimento. Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi quali pile, medicinali scaduti, per i quali esiste già da tempo, su indicazione dell'Amministrazione regionale, un sistema di conferimento organizzato su base stradale o attraverso il supporto di strutture aperte al pubblico (es. i medicinali raccolti presso le sedi delle farmacie o degli ambulatori dei medici di

sanità pubblica, o le pile raccolti in prossimità dei rivenditori), tali servizi possono continuare ad essere svolti attraverso il sistema esistente purché organizzato e coordinato a livello comprensoriale.

6. Rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono definiti e classificati all'articolo 7, comma 3, del d. lgs. n. 22/1997.

Per la gestione di tali rifiuti, e con riferimento alle competenze dell'Autorità di bacino, vi possono essere, indicativamente, due possibilità di gestione:

- a) i rifiuti speciali prodotti da terzi ai quali l'Autorità di bacino può proporre l'attivazione dei servizi integrativi previsti dall'articolo 21, comma 5, del d. lgs. N. 22/1997;
- b) i rifiuti speciali prodotti dai Comuni stessi e/o dalla Comunità Montana nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie.

a) Gestione dei rifiuti speciali prodotti da terzi

Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi, l'Autorità di bacino potrà valutare la possibilità di farsi carico della raccolta e del trasporto di tipologie di rifiuti non rientranti nella classificazione degli assimilati agli urbani, proponendo agli utenti non domestici (imprese o enti) l'attivazione di servizi integrativi, a convenzione, stabilendo delle tariffe che consentano la piena copertura degli oneri sostenuti. Ciò in considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni.

Il servizio deve essere svolto dall'impresa incaricata del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale per tale attività deve essere espressamente iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti anche per la categoria 2 e 4, ed eventualmente anche per la 3 e la 5 qualora i rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento risultino classificati pericolosi. Spetta, altresì, all'impresa medesima adempiere, in vece dell'impresa convenzionata, agli obblighi di comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi ritirati.

Indicativamente, in considerazione delle problematiche generalmente evidenziate, tali servizi potranno far riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a.1) I rifiuti derivanti da attività produttive e di servizi non dichiarati assimilati;
- a.2) I rifiuti inerti, da conferire nelle discariche specifiche;

a.1) Rifiuti derivanti da attività produttive.

L'attivazione del servizio, con riferimento ai rifiuti derivanti da attività produttive dovrà essere, comunque, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) individuazione degli insediamenti produttivi, ubicati sul territorio, eventualmente interessati;

- 2) verifica delle tipologie dei rifiuti prodotti e dei relativi quantitativi annui;
- 3) verifica dei costi attualmente sostenuti dagli insediamenti produttivi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti attraverso imprese autorizzate (eventuale acquisizione della copia dei contratti riferiti a detto servizio);
- 4) verifica delle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti all'interno dell'insediamento produttivo; ciò al fine, soprattutto, di verificare se lo stoccaggio avviene già in modo separato per tipologie di rifiuti simili;
- 5) formulazione di una proposta di servizio, con invio di una bozza di convenzione che individui le modalità tecnico-amministrative di svolgimento dello stesso.

Tale servizio non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l'Autorità di bacino e per i Comuni ed i relativi costi saranno interamente sostenuti dagli enti e dalle imprese produttrici di rifiuti.

a.2) Rifiuti speciali inerti

Tali rifiuti devono essere conferiti presso una discarica per rifiuti inerti (ex discarica di seconda categoria tipo A). Il decreto legislativo n. 22/97 pone, per la gestione di tali impianti, o per i centri di deposito preliminare qualora risulti necessario assicurare in sostituzione della discarica almeno un servizio di stoccaggio intermedio, alcuni obblighi di carattere amministrativo e tecnico:

- 1) acquisizione delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività di discarica o di deposito preliminare (art. 27 e 28 del d. lgs. n. 22/1997);
- 2) tenuta, di un registro di carico-scarico dei rifiuti;
- 3) denuncia annuale dei quantitativi conferiti e smaltiti nell'anno precedente a quello di compilazione della denuncia (MUD);
- 4) versamento trimestrale alla Regione della tassa ecologica (tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui all'art. 3, comma 27 della legge 28.12.1995 n. 549), calcolata sui quantitativi effettivamente smaltiti in discarica desunti dal registro di carico-scarico, questo solo per la gestione delle discariche;
- 5) gestione separata dei rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo.

E' necessario inoltre l'individuazione di un responsabile tecnico dell'impianto che deve sovrintendere alla corretta gestione tecnica della discarica o del deposito preliminare, in conformità al progetto approvato dalla Regione.

b) Gestione dei rifiuti speciali prodotti dai Comuni e dalla Comunità Montana nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie

Nell'ambito dello svolgimento di attività proprie dei Comuni e della Comunità Montana diverse da quelle amministrative, gli enti risultano essere produttori essi stessi di rifiuti speciali derivanti dalla gestione di servizi quali attività sanitarie, di impianti di depurazione, di mense scolastiche, di comunità per anziani, o da attività a supporto dell'attività comunale, quali ad esempio la manutenzione di automezzi.

Per tali rifiuti i Comuni e la Comunità Montana devono provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

7. Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare

Il regolamento di gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d. lgs. N. 22/1997 e s.i.m., non troverà applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) ai rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

8. Definizione delle operazioni di gestione dei rifiuti

Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 6, del d. lgs. N. 22/1997, e s.i.m., il Regolamento dovrà contenere le eventuali altre definizioni di riferimento per l'attuazione dello stesso.

In particolare, a titolo esemplificativo, possono essere, altresì, introdotte le seguenti definizioni:

- a) conferimento: individua le modalità con cui i rifiuti prodotti vengono accumulati temporaneamente da parte dei produttori ai fini della successiva consegna al servizio pubblico di raccolta;
- b) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- c) spazzamento: la pulizia dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico;
- d) centro comunale di raccolta: centro di ricevimento a servizio del Comune per il conferimento in forma differenziata di rifiuti a diversa tipologia;

- e) Autorità di bacino: organismo di governo del bacino territoriale appositamente individuato dalla Regione per l'organizzazione unitaria dei servizi di raccolta e trasporto dei RU; a tale organismo sono affidati tutti i compiti inerenti la politica gestionale e tariffaria in materia.

9. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Criteri per l'Assimilazione dei Rifiuti Speciali

Particolare importanza assume la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività non domestiche (produttive, commerciali e di servizi), attività che risultano generalmente grandi produttori di rifiuti valorizzabili (in particolare imballaggi).

In considerazione di tale fatto, può essere importante assicurare a tali soggetti il servizio di gestione di tutte le tipologie di rifiuto, che per qualità, così come definiti al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono rientrare nell'assimilazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g) del d. lgs. N. 22/1997, n. 22, e s.i.m..

Possono, pertanto, indicativamente essere dichiarati Assimilati ai Rifiuti Urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per quantità, secondo i criteri proposti nel presente documento, e compresi nell'elenco di cui al citato punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (riportato nell'Allegato A), e per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione ai sensi del DM 13 marzo 2003.

Di seguito si riportano criteri indicativi per l'assimilazione a rifiuti urbani, ed in particolare possono intendersi tali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), d), e) ed f), del d. lgs. N. 22/1997, e s.m.i.;
- b) i rifiuti sanitari, non pericolosi, così come classificati all'articolo 2, comma 5, lettera b) del DPR 15 luglio 2003, n. 254, che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) i rifiuti derivanti dalle attività di ufficio, magazzino, reparti di spedizione, attività accessorie, cucine e mense interne, di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) del d. lgs. N. 22/1997;
- d) i rifiuti il cui smaltimento non determini, in ogni caso, la formazione di emissioni ed effluenti o effetti che comportino maggior pericolo per la salute delle persone e/o dell'ambiente rispetto ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti la cui quantità annua per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, fatta eccezione per le categorie comprendenti

banchi di vendita all'aperto non alimentari, mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori e per le categorie comprendenti banchi di vendita all'aperto alimentari, per i quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 25 e 125 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti a rifiuti urbani, inoltre, possono essere poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare possono essere fissate le seguenti prescrizioni:

- a) gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità possono essere considerati assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- b) i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari possono essere accettati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 297, del 9 febbraio 2004;
- c) i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, possono essere accettati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

Fatte salve alcune eccezioni sotto riportate, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali deve essere subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e le frequenze di conferimento.

Il regolamento deve contenere, in relazione alla tipologia di rifiuto, alle quantità ed alle necessità di conferimento che verranno espresse dai soggetti produttori di rifiuti assimilabili agli urbani, le prescrizioni per il conferimento stesso al servizio pubblico, attraverso una delle forme che sarà espressamente individuata per tali produttori (es. conferimento presso i centri comunali di conferimento, servizio di raccolta di tipo domiciliare, ecc.).

2. Norme di esclusione

Il regolamento deve contenere le norme di esclusione dall'assimilazione per quei rifiuti che, seppur compatibili dal punto di vista qualitativo non rispettano le condizioni di assimilabilità per quantità che saranno definite secondo le indicazioni riportate nel presente documento, oltreché le norme riportanti i requisiti di igienicità e di sicurezza da assicurare per il conferimento dei rifiuti assimilati.

Devono essere riportate, altresì, le condizioni e le caratteristiche qualitative dei rifiuti al fine di garantire il rispetto delle esigenze di compatibilità con la gestione dei rifiuti urbani (assenza di pericolosità, di contaminazione, ecc.).

3. Assimilazione dei Rifiuti derivanti da attività non domestiche

Possono essere assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività sanitarie, con esclusione delle superficie di formazione di rifiuti pericolosi;
- b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- d) servizi scolastici e loro pertinenze;
- e) attività professionali, limitatamente ai rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

ATTIVITA' E COMPETENZE

10. Attività di competenza dell'Autorità di bacino

Il Regolamento deve riportare l'indicazione di tutte le attività che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità di bacino, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 del d. lgs. N. 22/1997, e s.i.m., in regime di privativa, oltreché le attività eventuali riferite alla gestione di rifiuti speciali (servizi integrativi di cui all'articolo 21, comma 5).

c) Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati

Il regolamento deve definire tutti gli adempimenti a carico dei produttori sia di rifiuti urbani che di rifiuti assimilati, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

11. Modalità di esecuzione del servizio

Sulla base del Piano di riorganizzazione dei servizi a livello comprensoriale, l'Autorità di bacino deve disciplinare le modalità di svolgimento degli stessi, in relazione alle specifiche modalità di conferimento espressamente indicate nel citato Piano di riorganizzazione dei servizi.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere rispettate le esigenze specifiche dei singoli Comuni anche in relazione alle particolari caratteristiche territoriali e insediative.

Il servizio è organizzato sulla base delle esigenze specifiche dei singoli Comuni ed all'interno degli stessi Comuni sulla base delle caratteristiche peculiari delle diverse zone territoriali presenti.

In relazione alle particolari tipologie di modalità di conferimento previste dal Piano di riorganizzazione dei servizi a livello comprensoriale (raccolta stradale, raccolta di tipo domiciliare, conferimento presso centri comunali appositamente attrezzati, ecopiazze, ecc.), il regolamento deve per ogni tipologia di servizio specificare le modalità di svolgimento dello stesso, specificando in modo particolare:

- il tipo di servizio;
- i soggetti a cui i singoli servizi sono rivolti;
- le tipologie di rifiuto da conferire;
- le modalità di conferimento;
- gli orari di conferimento;
- le prescrizioni da rispettare da parte delle singole categorie di utenti, per assicurare lo svolgimento dei servizi attivati in conformità al Piano comprensoriale;
- le tipologie di controlli e di sanzioni eventualmente da applicare per il mancato rispetto delle modalità di fruizione dei servizi da parte delle diverse categorie di utenti;

12. Centri comunali di raccolta

In considerazione di quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti in merito alle modalità di svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti urbani di produzione non domestica, i centri comunali di conferimento devono assumere un ruolo strategico nella riorganizzazione dei servizi a livello comprensoriale.

All'interno di ciascun sotto bacino dovranno essere presente uno o più centri e devono diventare il punto di riferimento privilegiato per il conferimento e la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani.

Il Regolamento comprensoriale deve riportare le caratteristiche di tali centri e disciplinare le modalità di accesso agli stessi, specificando le tipologie di rifiuti che potranno essere conferiti, le modalità e gli orari di conferimento, le categorie di utenti obbligati ad avvalersi del servizio stesso, le modalità di gestione da parte delle imprese incaricate allo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, la specificazione se sono destinati, altresì, al conferimento di rifiuti anche speciali non assimilati agli urbani.

13. Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati

Il Regolamento deve contenere tutte le prescrizioni riferite alle modalità di svolgimento delle raccolte e dei trasporti dei rifiuti all'interno del comprensorio, specificando eventualmente le caratteristiche dei mezzi da adottare in relazione agli specifici servizi previsti.

14. Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

Il Regolamento deve riportare eventuali prescrizioni a carico del soggetto gestore del servizio per garantire le modalità di conferimento dei rifiuti agli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti individuati per lo smaltimento e il recupero finale dei rifiuti compresi nel servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

15. Gestione dei rifiuti urbani esterni

Il Regolamento deve contenere tutte le disposizioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni, intendendo in tale definizione tutti i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, canali e simili.

16. Divieti ed obblighi dei utenti di spazi pubblici

Il Regolamento deve disciplinare in merito agli eventuali divieti agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandono di rifiuti.

17. Il Servizio di igiene urbana

Nell'ambito delle attività generalmente assicurate dalle amministrazioni che gestiscono i rifiuti urbani, vi sono anche tutte quelle rientranti nell'igiene urbana.

A titolo esemplificativo tale servizio potrà comprendere, in relazione alle esigenze che a livello comprensoriale emergeranno, le seguenti attività:

- a) Pulizia e spazzamento manuale delle vie, delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- b) Spazzamento meccanizzato delle vie, delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- c) Lavaggio delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- d) Sgombero neve aree di conferimento rifiuti;
- e) Posizionamento distributori sacchetti per deiezioni canine;
- f) Pulizia aree mercatali;
- g) Svuotamento dei cestini porta rifiuti e pulizia dell'area circostante;
- h) Pulizia, lavaggio ed igienizzazione delle aree di conferimento dei rifiuti e del suolo circostante;
- i) Pulizia, lavaggio ed igienizzazione dei contenitori;
- j) Raccolta siringhe;

18. Raccolta rifiuti abbandonati

Il Regolamento comprensoriale deve disciplinare, altresì, in merito alle modalità di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti abbandonati all'interno dei territori

comunali nelle aree o luoghi pubblici o soggetti ad uso pubblico, nonché della relativa pulizia, oltreché le modalità di intervento all'interno di aree private in esecuzione a quanto stabilito dall'articolo 14 del d. lgs. N. 22/1997, e s.i.m..

19. Rifiuti da attività edilizie

Il Regolamento deve contenere le disposizioni inerenti la gestione, da parte dei produttori privati di rifiuti provenienti da attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, tenuto conto che si tratta di rifiuti non rientranti nella privativa pubblica, l'Autorità di ambito, qualora territorialmente risulti difficoltosa lo smaltimento in particolare dei rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione, costruzione, comprese le costruzioni stradali, può prevedere la realizzazione di uno o più punti di deposito preliminare di tali rifiuti a servizio esclusivo dei piccoli utenti privati, con divieto di conferimento per gli enti e per le imprese. Tali depositi preliminari possono essere attivati preferibilmente o presso le stazioni intermedie di trasferimento o presso i centri comunali di conferimento e la loro gestione è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli, 28, 30, del decreto legislativo n. 22/1997, e s.i.m., oltreché al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del decreto stesso.

Il Regolamento comprensoriale deve, in tali casi prevedere tutte le prescrizioni che dovranno essere rispettate da parte produttori e le condizioni di conferimento, nonché i requisiti tecnici ed amministrativi a carico dell'impresa incaricata della gestione del servizio, oltreché le prescrizioni tecnico-operative per la gestione dei tali depositi.

20. Disposizioni diverse

Il Regolamento deve contenere anche tutte le indicazioni e le prescrizioni da rispettare da parte degli enti pubblici, delle associazioni, dei circoli, dei partiti o di qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, fiere, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche.

21. Bonifica di aree inquinate

In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, il regolamento comprensoriale deve riportare le procedure per attivare i procedimenti per prevenire danni alla salute delle persone o all'ambiente a per potenziali inquinamenti o per contaminazioni effettivamente accertate e per la conseguente bonifica delle aree interessate, anche di proprietà privata.

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

22. Educazione e informazione agli utenti

Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di corretta gestione dei rifiuti urbani, il Regolamento comprensoriale deve prevedere l'attivazione, da parte dell'Autorità di bacino, in collaborazione con i Comuni ed eventualmente anche con le competenti strutture regionali, oltreché con il gestore del servizio, di apposite azioni volte all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza sulle finalità e sulle modalità di esecuzione dei servizi stessi.

Al fine di rendere efficaci le attività di informazione e sensibilizzazione le stesse devono essere differenziate in relazione alle fasce di utenze interessate alle diverse tipologie di servizio previste dalla riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani, in attuazione del decreto legislativo n. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Anche in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, particolare importanza devono assumere le iniziative che previste dall'Autorità di bacino volte a ridurre la produzione di rifiuti da smaltire in discarica e più in generale volte alla riduzione della produzione stessa dei rifiuti.

CONTROLLI E SANZIONI

23. Controlli e vigilanza - Sanzioni

L'efficacia del regolamento è subordinato, in parte, all'individuazione di sanzioni integrative, rispetto a quanto già previsto dal d. lgs. N. 22/1997, e successive integrazioni e modificazioni, per il mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il regolamento, pertanto, in relazione ai servizi che disciplinerà, deve individuare:

- le modalità di effettuazione delle attività di controllo e di vigilanza;
- i soggetti preposti al controllo ed alla vigilanza e le modalità di applicazione delle sanzioni;
- la tipologia degli illeciti amministrativi e l'entità delle relative sanzioni.

A solo titolo esemplificativo nell'allegato B al presente documento, in relazione allo schema di regolamento riportato nello stesso, si indicano alcune fattispecie di irregolarità per le quali le Autorità di bacino possono determinare le relative sanzioni amministrative.

ALLEGATO A

CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(tratti dal punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84)

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 10.9.1982, N. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla

lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146).

ALLEGATO B

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tipologia delle violazioni	
1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide
3	Conferimento nei contenitori o nei sacchi di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta
4	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi
7	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori
8	Conferimento diretto in modo improprio
9	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta
10	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici
11	Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani
12	Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori
13	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie
14	Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi
15	Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.

16	Cernita dei rifiuti
17	Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade
18	Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato
19	Mancata pulizia di terreni e aree
20	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
21	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
22	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci
23	Mancata rimozione deiezioni animali domestici
24	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati
25	Sollevamento polvere e molestie
26	Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve
30	Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani
31	Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti

ALLEGATO C

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE), del 27 gennaio 2003

Elenco dei rifiuti rientranti ai sensi della direttive sopra indicata nella classificazione di R.A.E.E.

ELENCO DELLE CATEGORIE:

- 1. Grandi elettrodomestici**
- 2. Piccoli elettrodomestici**
- 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni**
- 4. Apparecchiature di consumo**
- 5. Apparecchiature di illuminazione**
- 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)**
- 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero**
- 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)**
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo**
- 10. Distributori automatici**

ELENCO DI PRODOTTI RIENTRANO NELLE DIVERSE CATEGORIE SOPRA SPECIFICATE:

1. Grandi elettrodomestici

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici
Apparecchi per il condizionamento
Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici

Aspirapolvere
Scope meccaniche
Altre apparecchiature per la pulizia
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
Tostapane
Friggitrici
Macinini elettrici, macinacaff  elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Coltelli elettrici
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

Trattamento dati centralizzato:
Mainframe
Minicomputer
Stampanti
Informatica individuale:
Personal computer (unit  centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Computer portatili (unit  centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Notebook
Agende elettroniche
Stampanti
Copiatrici
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti
Fax
Telex
Telefoni
Telefoni pubblici a pagamento
Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. Apparecchiature di consumo

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5. Apparecchiature di illuminazione

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. Distributori automatici

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto